



Segreteria Provinciale di Salerno

Via Palatucci, 2 – Battipaglia

Tel. +39 3498615087

salerno@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. N° 90/22 s.p.

Salerno, 17 settembre 2022

Al signor Questore di Salerno
E, per conoscenza
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. ROMA
Alla Segreteria Regionale Campania Co.I.S.P. NAPOLI

OGGETTO: Squadra Mobile. Richiesta di intervento e chiarimenti. -

Egregio Signor Questore,

l'episodio che ci è stato riferito, a nostro parere, riveste profili di particolare gravità, oltre che per la vicenda in se, anche per le peculiarità dell'ufficio coinvolto.

Inizialmente ci limitiamo a rappresentare quanto accaduto.

Un collega in servizio alla Squadra Mobile, in data 18 agosto dell'anno in corso, formalizzava istanza di congedo ordinario con decorrenza 05 settembre 2022 per un totale di giorni 6 (sei), per cui con congruo anticipo.

Successivamente, con la presa visione della programmazione settimanale (05.09.2022 – 11.09.2022), il collega verificava di essere stato posto in c.o. dal 05.09.2022 al 07.09.2022, per cui per giorni 3 (tre) a fronte dei 6 (sei) richiesti, mentre negli ulteriori tre giorni richiesti, dal 08.09.2022 al 10.09.2022, risultava impiegato in servizio.

Ne seguiva richiesta di accesso atti con richiesta di estrazione copia della richiesta di c.o. esperita a firma del collega; in data 14.09.2022 lo stesso otteneva originale dell'istanza di c.o. (anche se era stata chiesta copia) dopo aver fornito marca da bollo di Euro 2.00 (due/00) come esplicitamente chiesto, anche nell'importo, da personale dell'ufficio AA.GG.; nell'istanza, a margine di quanto prodotto in data in data 18.08.2022, vi è la dicitura, scritta con penna ad inchiostro di colore celeste, "AL MOMENTO 3 GG (5/9 6/9 7/9) MOTIVAZIONI FERIE CONCOMITANTI *omissis* E CS *omissis* GIA' FRUITI I PERIODI".

Osserviamo che i comportamenti approssimativi ed impropri sono molteplici e tutti gravi a vario titolo.

In primo luogo, è da ricordare che l'istituto del congedo ordinario non è un istituto oggetto di arbitrio da parte dell'Amministrazione.

L'amministrazione non può decidere il numero di giorni di c.o. che il dipendente può richiedere, tantomeno può decidere di concedere a piacimento giorni di c.o. in modo discriminato ed arbitrario a fronte di puntuale istanza.

Nel caso di specie il signor Dirigente della Squadra Mobile (o chi ne faceva le veci) poteva concedere o non concedere il periodo richiesto per intero e non giorni a caso a proprio piacimento senza prescritte esigenze di servizio, ben documentate motivate e circostanziate, non, invece, come fatto, la concomitanza di giorni di c.o. e/o di c.s. di altri colleghi, inoltre la dicitura "...AL MOMENTO..." cosa significa? Qual è il momento?

In secondo luogo, il DPR n° 57 del 20 aprile 2022 prevede, all'art. 28 comma 2, che *“La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato...”*, pertanto, il diniego doveva essere **comunicato per iscritto** con un termine congruo prima della pubblicazione della programmazione settimanale.

Una condotta che non osserva l'applicazione delle norme, avrebbe almeno dovuto possedere i caratteri della correttezza nei comportamenti che avrebbe richiesto, quantomeno, che il collega fosse avvertito, anche per le vie brevi, della decisione unilaterale di concessione parziale.

Purtroppo, dobbiamo riferire che da tempo abbiamo segnalazioni, relativamente alla Squadra Mobile, di colleghi, impiegati in servizi istituzionali differenti da quello usuale di attività di Polizia Giudiziaria, a cui non è stata data comunicazione preventiva per le vie brevi, difatti sembra vigere, in quell'ufficio, il principio vetusto di prendere visione della programmazione settimanale (per alcuni, non per tutti).

In terzo luogo, le motivazioni non solo non rientrano nei casi previsti per formalizzare un eventuale diniego, ma sono, di tutta evidenza, fuori luogo e pretestuose oltre che non pertinenti e non previste; a guardar bene sono alquanto imbarazzanti; ricordiamo che la discrezionalità in base alla quale la P.A. può autorizzare o meno la fruizione del periodo di ferie soggiace ai limiti costituzionali di imparzialità e buon andamento oltre quello dell'interesse pubblico.

In quarto luogo, troviamo vergognosa e scandalosa la richiesta di Euro 2.00 (due/00) quale importo della marca da bollo per ottenere copia di quanto dovuto.

Nel caso di specie, come detto, il diniego doveva essere formalizzato per iscritto e notificato al collega, il quale non doveva essere in alcun modo costretto ad esperire istanza di accesso atti ed alla successiva richiesta di copia di un atto che, tra l'altro, è a sua firma e da lui generato.

Ricordiamo anche che, a livello di inquadramento giuridico in materia di costi per il rilascio di copia di documenti amministrativi, si fa riferimento al primo comma dell'art. 25 **“Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi”** della Legge n. 241/1990 che recita: *“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”* ed al sesto comma dall'art. 7 **“Accoglimento della richiesta e modalità di accesso”** del D.P.R. n. 184/2006 laddove dispone che *“In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate”*.

Ricordiamo che regolamentare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ha, tra l'altro, il fine di evitare di trasformare l'onere economico in un ostacolo all'esercizio del diritto all'accesso ovvero di essere una misura deterrente, in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n°352, la Legge 11 febbraio 2005, n°15 e da D.P.R. 12 aprile 2008, n°184, per la copia semplice, **sono stati prefissati dei costi ben precisi** per le sole spese di riproduzione o quelle eventuali per i diritti di segreteria.

E' di tutta evidenza che per il rilascio di una copia di un atto amministrativo, composto da una sola facciata di un foglio A4, per il quale non era necessario *omissare* altri dati sensibili presenti sullo stesso, inoltre, di facile ricerca e per il quale è stato chiesto ed ottenuto il costo di euro 2.00 (due/00) in marca da bollo, sia *contra legem*.

Tale costo è innanzitutto non dovuto (vedi art. 28 comma 2 DPR n° 57/2022), foss'anche dovuto, appare sproporzionato e svincolato da criteri di ragionevolezza. Se da una parte infatti bisogna evitare che i costi ricadano sulla Pubblica Amministrazione, dall'altro, tuttavia, resta fermo il divieto per la stessa di trarre profitto dalle richieste pervenute, imponendo vere e proprie tasse *extra legem* sull'accesso.

Tanto premesso, per la trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione, per tutto quanto segnalato, si chiede intervento e chiarimenti in merito.

In particolare si chiede di indicare i criteri ed i riferimenti normativi o regolamentari cui si è fatto riferimento per la richiesta dei predetti costi (Euro 2).

La questione non è oziosa, perché, se da una parte le assunte trasgressioni costituiscono delle violazioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza della Pubblica Amministrazione, dall'altra le stesse potrebbero sottendersi ad una eventuale condotta penalmente rilevante ex articolo 323 c.p., essendo stato provocato un ingiusto danno.

Questa Organizzazione Sindacale, in ogni caso, valuterà se segnalare quanto accaduto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Ministero dell'Interno e/o alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Segreteria Provinciale Fed. Co.I.S.P. Salerno